



Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)

P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli

www.asmecommm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI CERASO(SA)



(CIG 72799558E8)

(CUP G16J16000920006)

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Ceraso piazza Municipio, Snc - Cap 84052 Ceraso (SA);

Servizio Lavori Pubblici;

Tel: 097461078 Fax: 097461475

Posta Elettronica: utc.ceraso@libero.it

PEC: utc.ceraso@asmepec.it

Responsabile del Procedimento: arch. Domenico Conti

Profilo di committente: www.comune.ceraso.sa.it

CUP G16J16000920006;

CPV 90732300-0

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per sola esecuzione dei seguenti lavori: bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale in località Iorio.

Il luogo di esecuzione dei lavori è ex discarica comunale del Comune di Ceraso.

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, reperibile al link <https://www.dropbox.com/s/vr5wd9guq9o8cfa/progetto%20esecutivo%20discarica.zip?dl=0>

il presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, che sono reperibili al seguente link: <http://trasparenzaceraso.asmenet.it/index.php?action=index&p=357>

La documentazione di gara è visionabile anche presso l'ufficio tecnico del Comune di Ceraso, piazza Municipio, Snc, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura

di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente bando.

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1).

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) Iscrizione all'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, di cui al d.lgs. n. 152/2006, e al D.M. 28 aprile 1998, n. 406, per la categoria 9: bonifica di siti – classe D (**si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016**);
- c) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la

modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 18) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese

rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art.92 d.P.R. 207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati).

Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);

- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Subappalto

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 105, comma 5 del Codice.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 8.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 80;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 20.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

elementi di offerta OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)	INCIDENZA COMPLESSIVA 80%
a) Qualità (55 punti):	Punteggio massimo sub criterio

a1)	caratteristiche estetiche e funzionali	15
a2)	Pregio tecnico delle soluzioni proposte – miglioramento dei CAM	15
a3)	Miglioramento della gestione post operativa - monitoraggio	15
a4)	miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione	4
a5)	certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001;	3
a6)	Certificazioni e attestazioni in materia di gestione ambientale, quali EMAS, ISO 14001	3
b) Organizzazione (25 punti):		
b1)	Impatto sulla viabilità e sull'area adiacente al cantiere	15
b2)	Impatto sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sui lavoratori in generale, anche in tema di occupazione degli stessi	6
b3)	Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto	4
elementi di offerta OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)		INCIDENZA COMPLESSIVA 20%
d) Prezzo offerto:		
c1)	Prezzo offerto sull'importo dei lavori;	20

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto del Plico 2) **“OFFERTA TECNICA”** la quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

Il documento contenente l'offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare:

- a1) caratteristiche estetiche e funzionali
- a2) Pregio tecnico delle soluzioni proposte – miglioramento dei CAM
- a3) Miglioramento della gestione post operativa - monitoraggio
- a4) miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione
- a5) certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001;
- a6) Certificazioni e attestazioni in materia di gestione ambientale, quali EMAS, ISO 14001
- b1) Impatto sulla viabilità e sull'area adiacente al cantiere
- b2) Impatto sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sui lavoratori in generale, anche in tema di occupazione degli stessi
- b3) Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante .

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dal RUP errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati, come meglio descritto al punto che segue, di massimo 10 facciate (carattere arial 11, interlinea 1,15). Le pagine successive alle 10 prescritte non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina.

Nel dettaglio:

ELEMENTI QUALITATIVI

Criterio A

Sub Criterio a1	caratteristiche estetiche e funzionali	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: a) miglioramento delle caratteristiche del verde rispetto alle previsioni progettuali; b) incremento rispetto alle previsioni progettuali degli alberi e delle siepi della qualità e della quantità degli stessi; Sarà valutata positivamente: l'utilizzazione di specie autoctone con pollini dal basso potere allergenico; l'utilizzazione di piante ad impollinazione entomofila, ovvero che producono piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti; il mancato utilizzo di specie arboree note per la fragilità dell'apparato radicale, del fusto o delle fronde che potrebbero causare danni in caso di eventi meteorici intensi. Le proposte tese a migliorare la successiva gestione del verde saranno oggetto di positiva valutazione, in particolare: la fornitura di attrezzi e automezzi che possano facilitare la manutenzione dell'area e il mantenimento del verde e l'eventuale presenza di sistemi di irrigazione.		

Sub Criterio a2	Pregio tecnico delle soluzioni proposte – miglioramento dei CAM	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto al pregio tecnico riferito alle caratteristiche ambientali e al contenimento del consumo energetico e delle risorse ambientali sia con riferimento alla fase di approvvigionamento dei materiali e dei componenti, sia con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori e sia con riferimento alla successiva gestione dell'area. Saranno valutate per la fase dell'esecuzione dei lavori le misure adottate in termini di risparmio energetico, utilizzo di tecniche innovative eco-compatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali e dei rifiuti di cantiere, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di sostenibilità ambientale. Sono inoltre elementi di particolare valutazione positiva la descrizione di processi atti alla riduzione dei rifiuti e alla loro corretta differenziazione. Per la successiva fase di gestione dell'area saranno valutate positivamente soluzioni che consentiranno di conseguire al Comune di Ceraso un risparmio energetico e di produrre di energia elettrica da fonti rinnovabili.		

Sub Criterio a3	Miglioramento della gestione post operativa - Monitoraggio	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto delle migliori proposte per la gestione del sito in particolare saranno positivamente valutate le proposte che consentano il successivo monitoraggio. Saranno valutate positivamente le proposte che consentiranno il monitoraggio dell'area così come prescritto in sede di approvazione del progetto operativo e come dettagliato nella relazione tecnica del progetto esecutivo. L'operatore economico descrive le misure aggiuntive e migliorative, rispetto a quelle previste nel progetto posto a base di gara.		

Sub Criterio a4	miglioramento dell'impianto di	Punteggio massimo sub criterio:
-----------------	--------------------------------	---------------------------------

	pubblica illuminazione	4 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto al contenimento dei consumi energetici. Inoltre sarà valutato l'eventuale incremento e implementazione dell'impianto di illuminazione qualora sia dimostrata l'effettiva necessità e il valore estetico e paesaggistico dell'incremento, anche in relazione al comprovato contenimento dei costi energetici. Saranno valutate positivamente anche le proposte che consentiranno nella fase della gestione l'utilizzazione dell'energia elettrica da rete. Nel valutare tale criterio non saranno prese in considerazione gli elementi già valutati nel criterio a2.		

Sub Criterio a5	Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001	Punteggio massimo sub criterio: 3 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della presenza di Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001 o equivalenti. La Commissione di gara valuterà, a proprio esclusivo giudizio, l'effettiva equivalenza al certificato OSHAS 18001 di altro certificato o attestazione che dovessero essere presentati. In particolare, la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. La presenza dell'OSHAS 18001 vigente garantisce il punteggio massimo del sub-criterio. La commissione potrà ridurre proporzionalmente il punteggio assegnato in caso di presenza di un attestato o certificazione che contempli solo una parte dei contenuti dell'OSHAS 18001.		

Sub Criterio a6	Certificazioni e attestazioni in materia di gestione ambientale, quali EMAS, ISO 14001	Punteggio massimo sub criterio: 3 punti
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della presenza di Certificazioni e attestazioni in materia di gestione ambientale, quali EMAS, ISO 14001 o equivalenti. La Commissione di gara valuterà, a proprio esclusivo giudizio, l'effettiva equivalenza al certificato ISO 14001 di altro certificato o attestazione che dovessero essere presentati. In particolare, la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. La presenza della certificazione EMAS e/o ISO 14001 vigente garantisce il punteggio massimo del sub-criterio. La commissione potrà ridurre proporzionalmente il punteggio assegnato in caso di presenza di un attestato o certificazione che contempli solo una parte dei contenuti dell'OSHAS 18001.		

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri a1), a2), a3), a4), a5) e a6).

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- una planimetria generale;
- schede tecniche dei materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

ELEMENTI QUALITATIVI Criterio B

Sub Criterio b1	Impatto sulla viabilità e sull'area adiacente al cantiere	Punteggio massimo sub criterio: 15 punti
Criteri:		

L'operatore economico descrive le misure tendenti a ridurre l'impatto del cantiere sulla viabilità e sull'area adiacente allo stesso; in particolare saranno valutate positivamente le proposte tendenti a ridurre i danni causati dal transito sulla viabilità comunale nella fase di esecuzione dei lavori e le misure adottate per il ripristino della stessa viabilità ad ultimazione dei lavori.

Valutazione positiva sarà data inoltre per gli interventi tendenti a mitigare ogni sorgente rumorosa proveniente dal cantiere.

Sub Criterio b2	Impatto sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sui lavoratori in generale, anche in tema di occupazione degli stessi	Punteggio massimo sub criterio: 6 punti
-----------------	--	---

Criteri:
 L'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto all'impatto dei lavori sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

L'operatore economico descrive le misure aggiuntive e migliorative, rispetto a quelle minime di legge, per la salute e la sicurezza del lavoro. Le stesse dovranno essere naturalmente verificabili dalla stazioni appaltante.

La commissione valuta positivamente la presenza di misure ulteriori in tema di mercato del lavoro, rispetto a quelle minime, per l'inserimento di lavoratori disabili, di soggetti che possano attestare una disoccupazione di lungo periodo, o di soggetti in cassa integrazione.

Sub Criterio b3	Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto	Punteggio massimo sub criterio: 4 punti
-----------------	---	---

Criteri:
 L'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto all'organizzazione, alle qualifiche ed all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto.

L'operatore economico descrive la propria organizzazione nei termini richiesti dalla procedura di gara ed allega un elenco delle attività e delle opere realizzate che dimostrino un'esperienza qualificata del personale coinvolto. La valutazione verterà in particolare sullo "staff operativo" collegato all'opera. Sarà valutata positivamente la presenza di documentazione ufficiale attestante la piena soddisfazione di una stazione appaltante nella realizzazione di una determinata opera, dalla quale si evinca la professionalità ed esperienza del personale utilizzato nella realizzazione di quella o quelle opere.

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri b1), b2) e b3).

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- una planimetria generale;
- schede tecniche dei materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione:

un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri a1); a2); a3), a4), a5), a6), b1), b2) e b3) un "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato "*Vai*", variabile da zero (0) a uno (1).

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), a4), a5), a6), viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell'offerta " <i>Vai</i> " relativa ad ogni singolo sub criterio a1); a2); a3), a4), a5), a6).	
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), a4), a5), a6), si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

La valutazione dei sub criteri b1); b2); b3) viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell'offerta " <i>Vai</i> " relativa ad ogni singolo sub criterio b1); b2); b3).	
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri b1); b2); b3), si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio B) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

Clausola di sbarramento

La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 35.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste 1 e 2, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 3 giorni, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica del Plico 3). La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione (allegato 1).

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo per i diversi elementi quantitativi:

il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato tramite un'interpolazione lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue:

$$Vai = Ra/Rmax$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

Rmax = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, *Ra* assume il valore 0, così come il coefficiente *Vai*, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, *Vai* assume il valore di 1.

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)" attribuendo il relativo punteggio.

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum n [Wi * Vai]$$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12:00** del giorno **11 gennaio 2018 (termine perentorio)**, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Ceraso (SA) a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Ceraso, piazza Municipio, Snc CAP 84052, Ceraso (SA).

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: "NON APRIRE, OFFERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ IORIO".

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e il martedì e giovedì dalle ore 13:30 alle ore 17:30.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice. Il RUP procederà:

- a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
- b) in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (criteri qualitativi).

La commissione giudicatrice procederà:

- c) alla valutazione dei criteri in seduta riservata.
- d) successivamente, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. Busta B: "OFFERTA TECNICA";
3. Busta C: "OFFERTA ECONOMICA".

Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

- a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al d.lgs. n. 152/2006, e al D.M. 28 aprile 1998, n. 406, per la categoria 9: bonifica di siti – classe D **(si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016)**
- c) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di euro 24.000,00 (ventiquattro mila/00), pari al 2% *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 del presente disciplinare.
- d) documentazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- e) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- f) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;

- g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- h) quietanza dell'avvenuto pagamento di euro 140,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara;
- i) L'Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% (uno per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara, (€ 1.200.000,00), pari a € 12.000,00. Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
- La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello "Allegato 9 - Atto Unilaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
- L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all'indirizzo pec asmelcons@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
- l) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Busta B – "OFFERTA TECNICA":

Nella busta B dovrà essere inserita:

- **l'offerta tecnica** che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 8).

La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti sub criteri:

- a1) caratteristiche estetiche e funzionali
 - a2) Pregio tecnico delle soluzioni proposte – miglioramento dei CAM
 - a3) Miglioramento della gestione post operativa - monitoraggio
 - a4) miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione
 - a5) certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001;
 - a6) Certificazioni e attestazioni in materia di gestione ambientale, quali EMAS, ISO 14001
 - b1) Impatto sulla viabilità e sull'area adiacente al cantiere
 - b2) Impatto sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sui lavoratori in generale, anche in tema di occupazione degli stessi
 - b3) Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto
- Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:
- una relazione tecnica descrittiva;
 - una planimetria generale;
 - schede tecniche dei materiali;
 - quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dal RUP errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:

Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere **indicata in cifre e in lettere**; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 35.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con:

a) la dichiarazione, contenuta nell'allegato 3, circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;

- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto del bando)

In conformità a quanto indicato all'art. 36 del capitolato speciale d'appalto, l'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, stimato dall'Ente appaltante in € 1.200.000,00 (euro un milione duecento mila/00) *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* del valore contrattuale.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o

della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Polizza (Solo per l'aggiudicatario)

Oltre quanto riportato all'art. 39 del capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Ceraso piazza Municipio, Snc, alle ore **10:00** del giorno **16 gennaio 2018**. La gara si svolge nelle seguenti forme:

- a) valutazione documentazione amministrativa e verifica dell'ammissibilità dei candidati: seduta pubblica;
- b) valutazione regolarità offerta tecnica: seduta pubblica;
- c) valutazione offerta tecnica: seduta riservata;
- d) valutazione offerta economica: seduta pubblica.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguo della gara informale.

La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 7 sotto la voce "documentazione amministrativa".

La stazione appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all'art.86, 87 e All. XVII del D.Lgs.50/2016.

In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art.80, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procede secondo i principi delle Linee Guida ANAC nr. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera nr. 1293 del 16/11/2016.

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando.

Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, oltre alle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, le spese per la pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

il responsabile del servizio
arch. Domenico Conti